

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI E PERITALI DA CORRISPONDERE A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA

INDICE

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

ART. 2 - Principi generali

ART. 3 - Presupposti

ART. 4 - Conflitto di interessi

ART. 5 - Obblighi del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

ART. 6 - Adempimenti dell'Amministrazione

ART. 7 - Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

ART. 8 - Responsabilità civile verso terzi

ART. 9 - Tutela della riservatezza

ART. 10 - Norma di rinvio

ART. 11 - Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha ad oggetto, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti sia per il personale dirigenziale che per il personale di comparto, la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali e peritali sostenute dai dipendenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato - per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Il presente regolamento si applica, altresì, agli amministratori del Comune di Vercelli, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.
3. Non è consentito il rimborso delle spese legali e peritali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente.

ART. 2

Principi generali

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato, tramite il rimborso delle spese legali e peritali, quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. La stessa tutela è accordata al Segretario Comunale, al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri che vengano coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute sono le stesse indicate per i dipendenti.
3. Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

ART. 3

Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali e peritali è condizionato alla ricorrenza simultanea dei seguenti presupposti:
 - a) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
 - b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
 - c) sentenza e/o provvedimento giudiziario, anche parziale, di assoluzione, di archiviazione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa in ordine ai fatti addebitati.
2. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità, con le formule di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p., risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, comma 5°.

ART. 4

Conflitto di interessi

1. La situazione di conflitto di interesse è sussiste qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente ed interesse dell'Amministrazione.
2. A titolo meramente esemplificativo, si ha quindi conflitto di interessi nei seguenti casi:
 - a. attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera del Comune;
 - b. costituzione di parte civile da parte dell'amministrazione nei confronti del dipendente;
 - c. attivazione del procedimento giudiziario nei confronti dell'amministratore o del dipendente, da parte di altro amministratore o dipendente.

3. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza passata in giudicato, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.

ART. 5

Obblighi del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

1. Il dipendente, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, per non incorrere nelle decadenze e non rimborsabilità delle spese di giudizio sopportate e previste dal presente regolamento deve comunicare immediatamente e senza indugio:

- a. l'inizio del relativo procedimento giudiziario
- b. il nominativo del legale di cui intende avvalersi
- c. il preventivo di spesa;
- d. allegare copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
- e. presentare, ai fini della liquidazione, tutti gli atti comprovanti i requisiti previsti dall'art. 6 commi 4 e 7, nonché quanto eventualmente richiesto dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6

Adempimenti dell'Amministrazione

1. Il Servizio preposto e il Segretario Generale, ricevuta comunicazione, di cui all'art. 5, da parte del dipendente, devono preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:

- a. se ricorra, in concreto da parte dell'interessato, la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e/o la propria immagine;
- b. la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal dipendente;
- c. la carenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Amministrazione.

2. Il Servizio istruisce la pratica, sottopone alla Giunta Comunale la proposta e comunica al dipendente:

- a. la Deliberazione della Giunta Comunale con cui si autorizza ad avvalersi del prescelto legale di fiducia, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio, qualora ne ritenga sussistere i presupposti e la conseguente Determinazione Dirigenziale con la quale si effettua impegno di spesa a favore del richiedente;
- b. oppure, in caso contrario, il diniego di accoglimento dell'istanza di rimborsi delle spese legali con riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito, qualora l'Amministrazione non

ritenga sussistere i presupposti legittimanti l'istanza, in modo particolare sotto il profilo del conflitto d'interessi.

3. Relativamente all'ipotesi di cui alla lett. b) del comma 2, l'Amministrazione, alla conclusione definitiva favorevole del giudizio, qualora accerti l'insussistenza del conflitto di interessi inizialmente presunto, rimborserà al dipendente, sussistendone le ulteriori condizioni, le spese legali sostenute nel quantum riconosciuto congruo.

4. Si è ammessi al rimborso delle spese legali e peritali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art.530, comma 1 c.p.p.:

a) perché il fatto non sussiste;

b) perché l'imputato non lo ha commesso;

c) perché il fatto non costituisce reato;

d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

e) perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.

5. Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento) non danno titolo al dipendente per il rimborso delle spese legali e peritali.

6. Si è altresì ammessi al rimborso delle spese legali e peritali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della notizia criminis.

7. Il dipendente inizialmente non ammesso al rimborso delle spese legali e peritali per presunto conflitto d'interesse, qualora l'Amministrazione, all'esito del procedimento giudiziario, valuti invece l'insussistenza di alcun conflitto d'interessi e nel contempo la sussistenza, invece, degli ulteriori presupposti, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute nei limiti del quantum riconosciuto congruo.

8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità e l'adeguatezza della parcella, nonché la corrispondenza della stessa al preventivo presentato ed alle motivazioni necessarie per giustificare la discordanza.

ART. 7

Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali e peritali si conclude con l'adozione della Determinazione di liquidazione della spesa da parte del Servizio Competente, sentito il Segretario Generale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza di rimborso corredata di ogni elemento utile.

ART. 8

Responsabilità civile

1. Il dipendente, ove al procedimento giudiziario sia connessa richiesta di risarcimento danni da parte di terzi nei confronti suoi e/o dell'Amministrazione, deve:

- comunicare immediatamente l'inizio del relativo procedimento giudiziario al Servizio Competente e al Segretario Generale, al fine di permettere l'assunzione di qualsivoglia atto e/o provvedimento connesso e/o conseguente alla polizza assicurativa per la Responsabilità civile in essere;

- allegare, alla suddetta comunicazione, copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi.

2. L'Amministrazione, ove necessario, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto per averlo tenuto indenne dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto e/o benefici di polizze assicurative per il rischio di Responsabilità civile.

ART.9

Tutela della riservatezza

1. L'Amministrazione è autorizzata dall'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto rientra anche il rimborso delle spese legali per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto d'interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza.

2. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni o dati che verranno richiesti, l'Amministrazione potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, dar luogo all'eventuale non accoglimento della medesima.

3. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vercelli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Competente; sia il titolare che il responsabile hanno sede presso la sede legale del Comune di Vercelli.

ART. 10

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile e penale, nonché alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

ART. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.